

REGOLAMENTO (CE) N. 1594/97 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 1997
che modifica le tasse all'esportazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92 stabilisce che, se i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di determinati prodotti raggiungono il livello dei prezzi comunitari, se tale situazione rischia di persistere e di aggravarsi e se, di conseguenza, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie; che l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97⁽⁴⁾, stabilisce che, quando sussistano tali presupposti, può essere applicata una tassa all'esportazione, la quale può essere differenziata a seconda della destinazione;

considerando che i prezzi del frumento tenero e del frumento duro sul mercato mondiale hanno raggiunto il livello dei corrispondenti prezzi comunitari; che questa circostanza può favorire un'eccessiva corrente di esportazione di frumento tenero, frumento duro, farine di frumento tenero, farine di frumento duro, farine di frumento segalato, semole e semolini di frumento tenero, così come di semole e semolini di frumento duro fuori della Comunità; che si è quindi deciso di fissare una tassa all'esportazione per tali prodotti, che tiene conto della situazione attuale del mercato mondiale di livello tale da evitare turbative sul mercato comunitario;

considerando che i titoli di esportazione relativi a tali prodotti chiesti prima del 1° agosto 1997, sono tuttora in

corso di validità; che, per precauzione, la loro validità era già stata limitata a 30 giorni, per contenere le quantità da esportare; che non è necessario penalizzare questi certificati;

considerando che si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 120/89⁽⁵⁾ della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2194/96⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3;

considerando che, alla luce del recente andamento del mercato e dei tassi di cambio, l'aumento immediato della tassa all'esportazione appare la misura più indicata ad evitare turbative del mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le tasse all'esportazione menzionate all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1501/95 sono fissate al livello indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. Tali tasse, tuttavia, non si applicano ai titoli di esportazione chiesti prima del 1° agosto 1997.
3. Il regolamento (CE) n. 1575/97 della Commissione⁽⁷⁾ è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1997.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 16 del 20. 1. 1989, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU n. L 293 del 16. 11. 1996, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU n. L 211 del 5. 8. 1997, pag. 43.